

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE

“Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Regione Lombardia”

Art. 1

(Innovazione nel sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.

6-ter. La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative prioritarie per l'apprendimento permanente.”

b) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La Regione, riconoscendo il valore del partenariato territoriale, promuove e sostiene la costituzione di reti tra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione.”

c) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 dovranno essere correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.”

d) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: “alle famiglie degli allievi” sono sostituite dalle seguenti: “agli studenti”.

e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale.”

f) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La Giunta regionale, con specifico atto, determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all'articolo 11, favorendo l'adesione all'offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo.”

g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

(Riconoscimento del merito e mobilità internazionale)

1. La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento in Italia e all'estero.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.

3. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.”

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)

1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Le reti territoriali hanno la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, sviluppando un'efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative.

3. Le reti garantiscono l'integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico-scientifica, migliorare la qualità dell'orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle reti territoriali, nonché le risorse dedicate e i criteri di attribuzione.”

i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(L'orientamento permanente)

1. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. In attuazione degli accordi in Conferenza unificata del 20 dicembre e del 13 novembre 2014, concernenti il sistema nazionale dell'orientamento permanente, la Regione promuove l'integrazione e la messa in rete dei servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio.

3. L'offerta territoriale dell'orientamento permanente è costituita dai servizi delle istituzioni scolastiche e formative, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei soggetti pubblici e privati, anche accreditati, la cui azione è coerente con le indicazioni regionali.

4. E' istituito il comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente, cui partecipano i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dei comuni capoluogo, con funzioni di raccordo e coordinamento generale della programmazione degli interventi.

5. Con successivo atto dirigenziale sono definite le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4.”

j) al Titolo II, dopo il CAPO II è inserito il seguente:

“CAPO II-bis

Il sistema duale

Art. 23-bis

(Il sistema duale lombardo)

1. La Regione adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro.

2. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale avviene attraverso l'integrazione tra formazione e lavoro e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

3. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce le modalità e le risorse a sostegno della formazione in apprendistato anche nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.

Art. 23-ter

(Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale)

1. L'integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce le modalità per la realizzazione dell'integrazione tra formazione e lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

3. L'offerta formativa di cui al comma 1 è destinata a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, che hanno compiuto i 15 anni di età, indipendentemente dall'anno di frequenza.

4. Le istituzioni formative e scolastiche progettano i percorsi in integrazione tra formazione e lavoro in collaborazione con le imprese.

5. La quota del monte orario minimo obbligatorio, definita nelle indicazioni regionali di cui all'articolo 22, comma 2, da destinare all'integrazione tra formazione e lavoro è stabilita, in sede di progettazione, dalle istituzioni formative e scolastiche in misura:

a) non inferiore al 15% e non superiore al 50% del monte ore complessivo del percorso triennale di qualifica, definito ai sensi dell'articolo 12;

b) non inferiore al 20% e non superiore al 50% del monte ore del percorso di diploma professionale, definito ai sensi dell'articolo 12.

6. Le istituzioni formative e scolastiche possono realizzare anche totalmente in integrazione tra formazione e lavoro il monte ore eccedente il minimo obbligatorio di cui al comma 5.

Art. 23-quater

(Risorse destinate all'apprendistato per la qualifica ed il diploma e per l'alta formazione)

1. Nell'ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), alla formazione degli apprendisti è destinata una quota non inferiore al 5% delle risorse complessive.

2. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale, in coerenza con quanto stabilito dalla norma nazionale.

3. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all'impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla semplificazione degli adempimenti burocratici, all'innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.”

k) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

“Art. 27-bis

(Il sistema di rating)

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi per l'istruzione e la formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione degli interventi a favore della persona.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 28, tiene conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente.

3. Al sistema di rating partecipano anche le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.”

l) al comma 1 dell'articolo 28, le parole: *“del criterio principale della quota capitaria”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale”*.

m) all'articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l'individuazione del valore del sistema dote.”

n) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

“Art. 29-bis

(Scuola digitale lombarda)

1. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.

2. La Regione sostiene l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all'attività didattica individuale e di gruppo degli studenti.

3. La Regione riconosce una premialità alle migliori pratiche di didattica tecnologica che abbiano coinvolto docenti, studenti, famiglie e realtà territoriali.

4. La Giunta regionale, con provvedimento annuale, individua le risorse e stabilisce i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 29-ter

(Azioni per l'apprendimento permanente)

1. La Regione sostiene azioni di formazione per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza.

2. La Giunta regionale, con specifico atto, individua le risorse per la realizzazione del seguente articolo e stabilisce i criteri per finanziare i progetti di cui al comma 1.”

Art. 2

(Innovazione nel mercato del lavoro)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.”

b) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al CAPO VI-bis.”

c) dopo il CAPO VI è inserito il seguente:

“CAPO VI-bis

Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro

Art. 17-bis

(Il sistema dote nelle politiche attive del lavoro)

1. La Regione garantisce alla persona l'accompagnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.

2. *La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di occupabilità.*
3. *I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all'articolo 12 e sono rimborsati a risultato secondo il profilo personale di occupabilità.*
4. *Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l'inserimento lavorativo.*
5. *La Giunta regionale definisce:*
 - a. *gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell'erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;*
 - b. *il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.*

Art.17-ter

(Reti di partenariato)

1. *Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.*
2. *La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.*

Art. 17-quater

(Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione)

1. *La Regione promuove esperienze di tirocinio professionalizzante nell'ambito di programmi internazionali o di lavoro all'estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori interessati allo sviluppo di competenze professionali.*
2. *La Regione promuove e favorisce esperienze internazionali degli operatori delle istituzioni scolastiche, formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, finalizzati al miglioramento delle competenze professionali, nonché alla diffusione delle migliori prassi.*
3. *La Giunta regionale, con specifico atto, definisce annualmente i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.*

Art. 17-quinquies

(Misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro)

1. *La Regione individua misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione di servizi di welfare aziendale, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.*
2. *La Regione promuove azioni volte a creare le condizioni per l'innovazione di cui al comma 1 attraverso:*
 - a. *la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla realizzazione di forme flessibili di lavoro come definite al comma 1 e delle relative infrastrutture tecnologiche;*
 - b. *la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali per l'innovazione organizzativa e delle relazioni industriali;*

- c. la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa.*
3. *La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo."*

Art. 3
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 13, 21 e 28-bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 sono abrogati.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si fa fronte con le risorse regionali pari ad € 90.902.000,00 per il 2015 ed € 90.602.000,00 per il 2016 e il 2017 allocate alla missione 4 Programma 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017 nonché con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e con le risorse dei POR -FSE programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 per € 95.500.000,00 Asse 3 "Istruzione e Formazione" (OT 10)

2. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e con le risorse dei POR- FSE programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 per €. 125.000.000,00 Asse 1 "Occupazione" (OT 8)

.